

# CITTA' DI PIAZZA ARMERINA

Provincia di Enna

## STATUTO DEL COMUNE

### **Omissis**

#### **TITOLO IV Bis DIFENSORE CIVICO**

##### **ART. 57 (Istituzione e attribuzioni)**

A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale è istituito dal presente Statuto l'organo del Difensore Civico.

Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione Comunale e gli enti e le aziende dipendenti.

Il Difensore Civico agisce d'ufficio qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni simili a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare un intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

I Consiglieri Comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore Civico.

Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e degli Enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

La richiesta del Difensore Civico costituisce provvedimento legalmente emesso da autorità per ragioni di giustizia; il funzionario che omette risposta o la renda in modo palesemente insufficiente o che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

##### **ART. 57 bis (Nomina)**

La nomina del Difensore Civico avviene secondo le seguenti modalità:

Sulla scorta di un apposito avviso pubblico, i cittadini in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo inoltrano istanza di nomina.

I cittadini sottoscrittori per una candidatura, non possono sottoscriverne altre.

Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa verifica, da parte della Conferenza dei Capigruppo, del possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti dal presente Statuto.

La procedura per la nomina deve essere attivata almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incarico deve essere attivata entro 30 giorni.

L'elezione del Difensore Civico avviene, nella prima attuazione delle presenti norme, entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.

#### **ART. 57 ter (Requisiti e cause di incompatibilità)**

Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini residenti nel Comune che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e abbiano conseguito competenza giuridico-amministrativa da almeno cinque anni e che almeno quaranta anni.

Non possono essere nominati alla carica.

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) membri del Parlamento, i deputati regionali, i consiglieri provinciali, comunali, circoscrizionali;

c) membri del Comitato Regionale di Controllo e della Commissione Provinciale di Controllo sugli atti del Comune;

c) gli amministratori di ente o azienda dipendente dal Comune o da altro ente pubblico.

#### **ART. 57 quater (Durata in carica, decadenza e revoca)**

Il difensore Civico dura in carica quattro anni.

In caso di perdita dei prescritti requisiti del Difensore Civico, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale con la procedura prevista per la decadenza dei consiglieri comunali.

Il Difensore Civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio con deliberazione motivata dal Consiglio Comunale adottata con votazione segreta a maggioranza dei 4/5 dei Consiglieri Comunali.

#### **ART. 57 quinquies (Sede, dotazione organica, indennità)**

L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso la Residenza Municipale.

Il Comune impegna una quota del proprio bilancio annualmente determinata in sede di approvazione del Bilancio da mettere a disposizione dell'Ufficio del Difensore Civico per le attività statutarie.

All'assegnazione del personale provvede la Giunta Comunale, d'intesa con il Difensore Civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.

Al Difensore Civico compete un' indennità di carica corrispondente a quella percepita dai consiglieri comunali.

#### **ART. 57 sexties (Rapporti con gli organi comunali)**

Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:

- relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
- relazioni dettagliate alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
- relazione annuale entro il 31 Marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

Il Difensore Civico può rivolgere interpellanze e interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, a seconda delle rispettive competenze.

La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

**ART. 57 septies**  
**(Modalità e procedure d'intervento)**

Il Regolamento disciplina le modalità e le procedure relative allo svolgimento della sua attività.